

Pubblicato il 07/12/2017

N. 00306/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00589/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 589 del 2017, proposto da:

C. A. M. , in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore
F. P. , P. M. , in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla
minore G. P. , A. R. , in qualità di esercente la potestà genitoriale sul
minore M. A. , R. M. , in qualità di esercente la potestà genitoriale
sul minore T. R. , S. L. , in qualità di esercente la potestà genitoriale
sul minore L. M. , e S. S. , in qualità di esercente la potestà
genitoriale sul minore L. V. , rappresentati e difesi dall'avvocato
Emanuela Fioretti, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avvocato Daria Carino in Ancona, corso Giuseppe Mazzini,
107;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Istituto
Scolastico Comprensivo-OMISSIS- e -OMISSIS-e Ufficio

Scolastico Regionale Marche, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Scuola dell'Infanzia di-OMISSIS-, Scuola dell'Infanzia di -OMISSIS-, Scuola dell'Infanzia -OMISSIS-, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti con cui l'Istituto Scolastico Comprensivo di-OMISSIS- e -OMISSIS-, ha assegnato un numero di ore per insegnanti di sostegno inferiore a quello richiesto dai "Gruppi H" e dai rispettivi PEI;

nonché per l'accertamento

previa adozione di idonee misure cautelari,

del diritto dei minori P. F., P. G., A. M., R. T., M. L. e L. V. all'assegnazione di un insegnante specializzato per il sostegno, con rapporto di 1 a 1 per ciascun alunno, per l'intero orario scolastico settimanale o, in subordine, almeno per le ore rispettivamente indicate dai "Gruppi H" e dalle diagnosi funzionali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Istituto Scolastico Comprensivo-OMISSIS- e -OMISSIS-e dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nel corso dell'udienza camerale, i difensori delle parti, su invito del collegio, hanno replicato in merito ai possibili motivi di inammissibilità del gravame dal medesimo evidenziati, fornendo sul punto le proprie rispettive argomentazioni;

Ritenuto, avuto riguardo alla gravità del pregiudizio lamentato, che sussistono i presupposti, allo stato, per la concessione dell'invocata tutela cautelare, fermo restando ogni approfondimento nella sede di merito di tutte le questioni, ivi comprese le suddette ragioni di inammissibilità;

Rilevato, che, anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 e di una consolidata giurisprudenza (anche di questo TAR - *ex multis*, sentenza n. 187 del 2012), le ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno disabile sono quelle indicate nel PEI, anche provvedendo in deroga, ove occorra;

Ritenuto che, in mancanza del PEI, si possa far riferimento, per l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie, alle indicazioni del "Gruppo di lavoro H";

Ritenuto, quindi, che la domanda cautelare vada accolta nei limiti dell'assegnazione delle ore di sostegno non riconosciute a ciascun bambino rispetto a quelle indicate nel PEI o, in mancanza, dal "Gruppo di lavoro H";

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione

Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi precisati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 giugno 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8, del d.lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Simona De Mattia

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.